

## Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) dell'Helvetia

per l'assicurazione obbligatoria in caso di decesso per contratti di prestito/d'acquisto con pagamento rateale

Edizione 2017

### 1 Basi dell'assicurazione

#### 1.1 Basi contrattuali

Costituiscono le basi del contratto d'assicurazione:

- il contratto di prestito/d'acquisto con pagamento rateale (denominato di seguito contratto di credito) tra BANK-now SA (denominata di seguito BANK-now) e il beneficiario del credito;
  - le Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA);
  - in forma sussidiaria le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)
- Al fine di garantire una migliore leggibilità è utilizzata solo la forma maschile.

#### 1.2 Rapporto d'assicurazione e parti coinvolte

Tra BANK-now in veste di stipulante e l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA (di seguito denominata Helvetia) in veste di assicuratore sussiste un contratto d'assicurazione collettiva a copertura degli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di credito con il beneficiario del credito (persona assicurata).

I diritti assicurativi derivanti dalle presenti CGA riguardano esclusivamente l'Helvetia. Se si dovesse verificare un caso d'assicurazione non sussiste alcun diritto assicurativo nei confronti di BANK-now.

#### 1.3 Condizioni Generali d'Assicurazione

Le presenti CGA espongono i diritti e i doveri della persona assicurata risp. dell'avente diritto. In particolare definiscono in modo conclusivo i diritti a prestazioni.

### 2 Modalità dell'assicurazione

#### 2.1 Rischio assicurato

La presente assicurazione è obbligatoria e pertanto parte integrante del contratto di credito. Essa copre il rischio di decesso in seguito a infortunio o malattia.

#### 2.2 Persona assicurata

L'assicurazione copre le persone fisiche con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein che stipulano il contratto di credito con BANK-now. Se il contratto di credito prevede una solidarietà passiva, risulta assicurata solo la prima persona indicata nel contratto. Non possono essere assicurate più persone o persone giuridiche.

#### 2.3 Ammissione all'assicurazione

L'ammissione all'assicurazione avviene con la stipula del contratto di credito con BANK-now.

#### 2.4 Età d'entrata ed età termine

L'assicurazione inizia non prima del compimento del 18° anno d'età (età d'entrata) e dura al più tardi fino al giorno del compimento del 70° anno d'età (età termine) della persona assicurata.

#### 2.5 Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre nel momento in cui viene versata la somma di credito.

#### 2.6 Fine della copertura d'assicurazione

La copertura assicurativa cessa con il termine ordinario o anticipato del contratto di credito, al più tardi tuttavia dopo 12 mesi dalla scadenza della durata originariamente concordata. La copertura assicurativa termina inoltre con il rimborso della somma di credito.

Senza termine ordinario o anticipato del contratto di credito la copertura assicurativa cessa nei seguenti casi:

- a. in caso di decesso della persona assicurata;
- b. con il raggiungimento dell'età termine il giorno successivo al compimento del 70° anno d'età.

In riferimento alla lettera a, gli eredi della persona assicurata sono tenuti ad inoltrare tutte le informazioni pertinenti a BANK-now.

### 3 Prestazioni assicurative

#### 3.1 Prestazioni in caso di decesso

##### 3.1.1 Diritto in caso di decesso

In caso di decesso della persona assicurata l'Helvetia eroga una prestazione in capitale unica per un ammontare pari al debito residuo, incl. eventuali arretrati e interessi di mora al momento del decesso, fino a un importo massimo di CHF 100'000 per contratto di credito.

##### 3.1.2 Nessun diritto a prestazioni in caso di decesso

Non viene erogata alcuna prestazione in capitale in caso di decesso in seguito

- a. a una malattia o le conseguenze di un infortunio per le quali la persona assicurata negli ultimi 12 mesi precedenti la sottoscrizione del contratto di credito risp. al momento della stessa ha dovuto ricorrere a un trattamento medico o assentarsi dal suo posto di lavoro;
- b. alla partecipazione attiva ad attività illegali o criminose;
- c. all'allenamento e alla partecipazione ad attività sportive che comportano l'utilizzo di un apparecchio a motore; alla pratica di pugilato; immersione (con profondità superiore a 40m); parapendio o deltaplano; paracadutismo; base jumping; corse ippiche; arrampicata (di grado superiore al VI, scala UIAA), canyoning e vela d'altura;
- d. a contaminazione radioattiva non dovuta a motivi professionali;
- e. a suicidio durante i primi 2 anni successivi all'inizio della copertura assicurativa.

### 4 Diritto alle prestazioni

#### 4.1 Diritto alle prestazioni

In veste di stipulante BANK-now è l'avente diritto per la prestazione nei confronti dell'Helvetia. Tale prestazione serve esclusivamente all'adempimento degli obblighi di pagamento contrattuali della persona assicurata, risp. dei suoi eredi derivanti dal contratto di credito nei confronti di BANK-now e viene erogata esclusivamente e direttamente a BANK-now.

#### 4.2 Inalienabilità dei diritti

La prestazione derivante dalla presente assicurazione non può né essere costituita in pegno, né ceduta.

#### 4.3 Partecipazione alle eccedenze

La presente assicurazione non dà alcun diritto di partecipazione alle eccedenze.

### 5 Sinistri

#### 5.1 Obblighi in caso di sinistro

Un sinistro occorre va comunicato immediatamente a BANK-now.

Il disbrigo d'un sinistro è garantito dall'Helvetia, risp. da un terzo da essa incaricato che si metterà immediatamente in contatto con la persona notificante il sinistro, inoltrandole il modulo con cui notificare il sinistro. Assieme al modulo di notifica firmato, occorre inoltrare tempestivamente anche la documentazione necessaria per la valutazione e la verifica della legittimità del diritto alla prestazione assicurativa.

#### 5.2 Verifica del diritto alla prestazione assicurativa

Per poter valutare la legittimità del diritto alla prestazione, vanno obbligatoriamente trasmessi all'Helvetia o al service provider incaricato i seguenti documenti:

##### ■ modulo di notifica del sinistro compilato in ogni sua parte

- certificato di morte ufficiale e un attestato medico (certificato medico) indicante la causa del decesso, l'inizio e il decorso della malattia o della lesione corporale che ha condotto al decesso della persona assicurata. In caso di decesso in seguito a infortunio occorre allegare anche il rapporto della polizia.

Si potrà procedere al regolamento di un sinistro solo qualora la documentazione sia completa e plausibile. La prestazione assicurativa viene corrisposta unicamente se sono stati presentati tutti i documenti necessari per la verifica e la valutazione del diritto alla prestazione e se il diritto viene riconosciuto. Le spese derivanti da suddette verifiche sono a carico degli eredi della persona assicurata.

L'Helvetia è inoltre autorizzata a richiedere o a procurarsi a proprie spese ulteriori documentazioni e informazioni necessarie. L'Helvetia, risp. il service provider da essa incaricato ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti coinvolti nel caso.

#### 5.3 Obbligo di collaborazione

Nell'ambito dell'obbligo di collaborazione gli eredi della persona assicurata sono tenuti a:

- autorizzare l'Helvetia, risp. il service provider da essa incaricato a richiedere presso ospedali, medici, datori di lavoro, uffici pubblici, compagnie d'assicurazione e istituti d'assicurazione sociale e soggetti terzi, tutte le informazioni e gli atti necessari e a esonerarli dall'obbligo del segreto;
- comunicare all'Helvetia, risp. al service provider da essa incaricato immediatamente qualsiasi informazione riguardante lo stato di salute precedente e il decorso della malattia o dell'infortunio.

Se gli eredi della persona assicurata non ottemperano a uno di questi obblighi, il diritto alla prestazione decade e l'Helvetia sarà autorizzata a rifiutare l'erogazione della prestazione fino all'adempimento degli obblighi.

### 6 Disdetta

L'assicurazione non può essere disdetta durante il periodo di validità del contratto di credito.

### 7 Disposizioni particolari

#### 7.1 Trasmissione a terzi

La persona assicurata prende atto e si dichiara d'accordo che sia l'Helvetia sia BANK-now possono cedere a terzi esterni, in particolare alla Financial & Employee Benefits Services (febs) AG a Winterthur, determinati servizi e attività nell'ambito della presente assicurazione.

#### 7.2 Protezione dei dati

Nel rispetto della protezione dei dati, l'Helvetia e i terzi da essa incaricati, sono autorizzati a raccogliere ed elaborare i dati necessari all'elaborazione del contratto e all'evasione del sinistro presso BANK-now o soggetti terzi.

La persona assicurata può richiedere in qualsiasi momento la comunicazione o una rettifica d'informazioni che la riguardano. Si garantisce la tutela degli interessi privati degni di protezione della persona assicurata, nonché degli interessi pubblici preponderanti.

I dati personali che vengono forniti per l'elaborazione della presente assicurazione e quelli da presentare inerenti a un caso di prestazione, vengono gestiti dall'Helvetia risp. dai terzi da essa incaricati esclusivamente ai fini della stipula e dell'amministrazione dell'assicurazione nonché del trattamento e dell'evasione dei sinistri.

L'Helvetia risp. i terzi da essa incaricati e BANK-now sono autorizzati a scambiare, elaborare e trasmettere le informazioni e i dati necessari per l'elaborazione del contratto. Se necessario, essi vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a co- e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati, nonché a tribunali, autorità e uffici pubblici. La protezione dei dati è regolamentata inoltre dai principi sanciti dalla Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati.

#### 7.3 Comunicazioni e denunce

Le comunicazioni inerenti al rapporto assicurativo devono sempre avvenire in forma scritta o altra forma (ad es. e-mail) che ne consenta la prova per testo. L'Helvetia declina ogni responsabilità per danni in relazione all'utilizzo di canali di comunicazione elettronici, per quanto non risultino delle irregolarità da parte dell'Helvetia. Le comunicazioni destinate all'Helvetia acquistano validità non appena la Financial & Employee Benefits Services (febs) AG ne accusa ricevimento.

#### 7.4 Imposte

Secondo le vigenti disposizioni, gli eredi della persona assicurata sono tenuti a dichiarare le prestazioni d'assicurazione alle autorità fiscali.

#### 7.5 Foro competente e diritto applicabile

La presente assicurazione è retta esclusivamente dal diritto svizzero. In caso di controversie, sarà competente esclusivamente il foro della località svizzera in cui risiede la persona assicurata o si trova la sede dello stipulante (BANK-now) o dell'assicuratore (Helvetia).